

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

D. Lgs 152/99.

Autorizzazioni agli scarichi diretti in acque superficiali e sul suolo: prime indicazioni sulle competenze e sulle procedure

di Marco Grana Castagnetti
Dirigente del Servizio Risorse della Provincia di Modena

La normativa

La normativa nazionale (D.Lgs 152/99) vigente in materia di acque reflue e tutela dei corpi idrici, introducendo la nuova definizione di scarico di "acque reflue domestiche" e scarico di "acque reflue industriali", affida alla Provincia la competenza del rilascio delle autorizzazioni di tutti gli scarichi diretti in acque superficiali e sul suolo, salvo diversa disciplina Regionale (art. 45, comma 6).

La normativa regionale vigente: L.R. 7/83 e L.R. 13/84 e la recente L.R. 3/99 definiscono una classificazione degli scarichi basata sul tipo di insediamento (insediamenti civili della classe A, B, C e insediamenti produttivi) e non sulla base delle caratteristiche dello scarico come indicato dal D.Lgs 152/99.

La validità della normativa regionale vigente, salvaguardata dal D.Lgs 152/99, verrebbe quindi a definire classificazione e competenze negli scarichi non conformi al decreto medesimo. La L.R. 3/99 affida infatti ai Comuni la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle pubbliche fognature e degli "insediamenti civili" che non recapitano in pubbliche fognature.

Classificazione e competenze

La Regione E.R. dopo ampie discussioni ha pertanto deciso di modificare e integrare la L.R. 21/4/99 n° 3. La proposta di Legge è stata deliberata dalla G.R. con atto n° 17 del 11/1/2000 la cui entrata in vigore è prevista entro il mese di febbraio.

Pare quindi delinearsi il seguente quadro delle competenze cui si ritiene opportuno attenersi fin da ora:

- ai **Comuni** compete il rilascio delle autorizzazioni di tutti gli "scarichi in pubblica fognatura" e degli "scarichi di acque reflue domestiche" in acque superficiali o su suolo.
- Alla **Provincia** compete il rilascio delle autorizzazioni relative agli "scarichi di acque reflue industriali", agli "scarichi delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche" in acque superficiali e sul suolo e agli scarichi delle pubbliche fognature.

Alla Provincia compete inoltre il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi sul suolo agricolo derivanti da insediamenti zootecnici già disciplinati dalla L.R. 50/95 e dalla L.R. 21/84.

Autorizzazioni

Le autorizzazioni di cui sopra dovranno in ogni caso essere rilasciate ai sensi e secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/99, in particolare:

- a) per le "acque reflue domestiche" e per gli scarichi di "acque reflue industriali assimilate alle domestiche" la disciplina cui fare riferimento in termini di valori limite di emissione sarà quella della tabella II della L.R. 7/83 nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali, mentre qualora abbiano come recapito diretto il suolo, nel rispetto delle condizioni poste dall'art. 29 del D.Lgs 152/99.
- b) per le "acque reflue industriali" la disciplina cui fare riferimento in termini di valori limite di emissione sarà quella delle tabelle del D.Lgs 152/99 nel caso recapitino in acque superficiali o direttamente sul suolo qualora ricorrano le condizioni del citato art. 29; qualora lo scarico avvenga in pubblica fognatura si farà riferimento al Regolamento di fognatura fatti salvi i limiti di cui alla tabella 3 per i parametri della tabella 5 di cui all'allegato 5 del Decreto legislativo.

Precisazioni

La nuova normativa prevede una classificazione degli scarichi basata prevalentemente sulle caratteristiche qualitative delle acque reflue.

In tale ottica introduce, all'art. 2, la definizione di "acque reflue domestiche", intendendosi, come tali quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente da metabolismo umano e da attività domestiche nonché la definizione di



“acque reflue industriali”, ossia qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, prevedendo la possibilità di assimilazione di queste ultime alle acque reflue domestiche ove si sia in presenza di caratteristiche qualitative equivalenti (cfr. art. 28, comma 7). Occorre esaminare il caso in cui un’attività di “servizio” dà origine ad “acque reflue domestiche” in base al concetto di prevalenza, o ad “acque reflue industriali”, considerato che da servizi possono avere origine acque reflue aventi caratteristiche proprie dell’una o dell’altra categoria.

Ad esempio, sono da considerarsi “acque reflue domestiche” i reflui provenienti da:

- laboratori di parrucchiere, barbieri e istituti di bellezza;
- lavanderie e stirerie le cui attività siano rivolte direttamente all’utenza residenziale;
- vendita al dettaglio di generi alimentari, anche con annesso laboratorio di produzione;
- altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione.

Ove dagli edifici in cui si svolge attività di servizio abbiano origine acque aventi caratteristiche diverse da quelle derivanti da attività domestiche o da metabolismo umano, saremmo in presenza di “acque reflue industriali”, fatta salva, se del caso, la possibilità di assimilazione ex art. 28, comma 7 del decreto, i cui criteri saranno oggetto di apposita Direttiva della Giunta Regionale.

In base agli orientamenti regionali, alla preesistente giurisprudenza e fatta salva diversa futura normativa regionale le acque di scarico provenienti dagli autolavaggi sono da considerarsi “acque reflue industriali”.

Le acque meteoriche di dilavamento non sono in genere da considerarsi acque reflue e pertanto tali scarichi non sono soggetti ad autorizzazione.

Si ritiene facciano eccezione le acque meteoriche di dilavamento che dilavano materie prime, rifiuti in genere o si mescolano ad acque di processo di attività commer-

ciali o industriali: in tale caso gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento vanno autorizzati dal soggetto competente (Provincia) come “acque reflue industriali” o come acque reflue assimilate alle domestiche.

Procedure

Ciò premesso, si individua un primo percorso istruttorio delle domande di competenza Provinciale e dei relativi rapporti con ARPA, Comuni e Sportello Unico Comunale, valido per le diverse casistiche quali: nuove domande, rinnovo e modifiche sostanziali di autorizzazioni.

- La ditta presenterà al soggetto competente, Sportello Unico, se attivato, o Provincia, secondo la modulistica predisposta dalla Provincia, triplice copia della domanda e della documentazione tecnica di corredo (nel caso di presentazione allo Sportello Unico, sarà cura di quest’ultimo trasmettere nel più breve tempo possibile la domanda a Provincia, ad ARPA e Comune.
- La Provincia, verificata la completezza della documentazione, potrà richiedere alla ditta integrazioni, sempre in triplice copia.
- Tutta la documentazione integrativa inoltrata allo Sportello Unico o alla Provincia verrà trasmessa per conoscenza all’ARPA e al Comune.
- La Provincia, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere parere tecnico all’ARPA e/o trasmettere una comunicazione al Comune richiedendo a quest’ultimo eventuali osservazioni entro un termine prefissato con la formula del silenzio assenso.
- Eventuali richieste di integrazioni sospenderanno i termini dell’istruttoria (o del procedimento Sportello Unico) fissati in 90 giorni per domanda di autorizzazione rivolta direttamente alla Provincia e in 80 giorni se indirizzata allo Sportello Unico.
- Completata l’istruttoria tecnica si procederà al rilascio dell’atto che verrà trasmesso allo Sportello Unico o al richiedente a seconda dei casi e, sempre, all’ARPA e al Comune di competenza. •

